

BGer 1C 527/2010 vom 25. November 2010

Bundesgericht, 2010-11-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1C_527_2010

FR: TF 1C 527/2010 du 25 novembre 2010

IT: TF 1C 527/2010 del 25 novembre 2010

Regeste

assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia | Assistenza giudiziaria e estradizione

Erwägungen

E. 1.1

Conformemente all' art. 109 cpv. 1 LTF , questa Corte decide nella composizione di tre giudici circa la non entrata nel merito su ricorsi soggetti alle condizioni dell' art. 84 LTF (DTF 133 IV 125 consid. 1.2). La decisione è motivata sommariamente (art. 109 cpv. 3 LTF).

E. 1.2

Secondo l' art. 84 LTF , contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, il ricorso è ammissibile soltanto se concerne, tra l'altro, un sequestro oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e si tratti di un caso particolarmente importante (cpv. 1). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso, laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). L' art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale (DTF 133 IV 131 consid. 3, 132 consid. 1.3). Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante giusta l' art. 84 LTF , che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (cfr. DTF 134 IV 156 consid. 1.3.1 e rinvio). Spetta al ricorrente spiegare perché la causa adempirebbe queste condizioni (art. 42 cpv. 2 secondo periodo LTF).

E. 2.1

Il ricorrente afferma che si sarebbe in presenza di un caso particolarmente importante, poiché nella fattispecie l'applicazione del principio dell'utilità potenziale della documentazione, di cui è ordinata la trasmissione all'Italia, svuoterebbe di ogni senso la nozione di proporzionalità. Sostiene poi che la giurisprudenza non avrebbe indicato in che misura lo Stato richiesto potrebbe rifiutare una domanda di assistenza prematura, che la stessa pregiudicherebbe pertanto gli interessi privati del ricorrente e metterebbe in funzione il sistema giudiziario della Svizzera richiesto quando, al suo dire, sarebbe sufficiente adottare misure meno incisive nello Stato richiedente. Egli espone che, nel caso di specie, l'audizione di un testimone o dell'indagato avrebbe permesso di evitare la rogatoria, poiché, al suo dire, le dichiarazioni di un testimone a suo carico sarebbero vaghe, nonché indirette e non dimostrerebbero un suo coinvolgimento nei fatti descritti nella domanda estera.

E. 2.2

L'assunto è infondato. In effetti, secondo la costante prassi, nel quadro dell'extradizione e dell'assistenza non spetta alle autorità svizzere fare o far fare, se del caso all'estero, indagini circa la (contestata) credibilità di testimoni o di indagati per quanto concerne l'attendibilità di loro dichiarazioni o, in generale, di altri mezzi di prova (DTF 112 Ib 347 consid. 4; 117 Ib 64 consid. 5c pag. 88; sentenze 1A.121/1999 del 13 ottobre 1999 consid. 2d in, Rep 1999 pag. 126 e 1A.283/2003 del 18 novembre 2004 consid. 4.8). Trattandosi di una questione relativa alla valutazione delle prove, incombe alle autorità estere risolverla (DTF 121 II 241 consid. 2b pag. 244), se del caso dopo aver preso conoscenza dei documenti trasmessi dalla Svizzera, ricordato che il quesito della colpevolezza sfugge alla competenza del giudice dell'assistenza (DTF 118 Ib 547 consid. 3a in fine pag. 552). Non si è d'altra parte in presenza di un caso particolarmente importante perché in concreto è manifesto che la domanda estera non è abusiva (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a). Per di più, nella decisione impugnata il coinvolgimento del ricorrente è stato compiutamente spiegato e sia il principio della proporzionalità sia quello dell'utilità potenziale sono stati correttamente interpretati e applicati dall'istanza precedente. Su questi punti, la criticata decisione non si scosta infatti dalla giurisprudenza costante (DTF 133 IV 131 consid. 3, 215 consid. 1.2; 136 IV 16 consid. 1 inedito), né nella fattispecie si pone una questione giuridica di principio (DTF 136 IV 20 consid. 1.2; 134 IV 156 consid. 1.3.3 e 1.3.4).

E. 3.1

Discende dalle suesposte considerazioni che il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

E. 3.2

L'emaneazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di effetto sospensivo.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.